

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI  
DELL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI  
(IVASS)**

*Approvato dal Consiglio nella seduta del 19 dicembre 2019  
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) dello Statuto*

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI DELL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS)**

### **Art. 1**

#### **Istituzione dell'elenco dei fornitori dell'IVASS**

1. E' istituito l'elenco dei fornitori dell'IVASS.
2. L'elenco è costituito e utilizzato nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo "Codice" o "Codice degli appalti"), delle Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia di contratti pubblici.
3. Il Regolamento disciplina l'istituzione, l'aggiornamento, la gestione dell'elenco dei fornitori dell'IVASS nonché le modalità di selezione degli operatori economici da invitare per gli affidamenti di forniture di beni e servizi effettuati dall'Istituto.
4. L'elenco ha lo scopo di individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento sulla base di criteri di selezione certi ed idonei a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando altresì la rotazione degli operatori.
5. L'elenco dei fornitori potrà essere utilizzato come strumento di consultazione ai fini dello svolgimento di indagini preordinate a conoscere l'assetto del mercato, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, per verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'IVASS.
6. L'elenco, diviso per categorie merceologiche e sotto categorie, presenta carattere aperto e pertanto tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti possono richiedere di essere iscritti. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori è gratuita.

### **Art. 2**

#### **Ambito di applicazione dell'elenco dei fornitori**

1. L'elenco dei fornitori potrà essere utilizzato per le procedure di affidamento per le quali è previsto l'invito degli operatori economici ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. E' fatta salva la facoltà per l'IVASS di non fare ricorso all'elenco dei fornitori per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure qualora:

- a) il numero di operatori iscritti nell'elenco, nell'ambito della categoria merceologica a cui attiene l'appalto da affidare, sia inferiore al numero minimo di operatori da invitare alla procedura richiesto dalla disciplina in materia di contratti pubblici;
  - b) sia opportuno assicurare un più ampio confronto concorrenziale nell'ambito della procedura;
  - c) nessuno degli operatori economici iscritti sia idoneo allo svolgimento delle prestazioni in considerazione della particolarità delle stesse o dell'esistenza di ragioni tecniche o attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
  - d) l'IVASS decida di fare ricorso al mercato elettronico della PA oppure ad altri canali di approvvigionamento;
  - e) in tutti gli altri casi in cui l'IVASS ritenga di provvedere all'individuazione degli operatori economici da invitare mediante indagini di mercato svolte ai sensi del Codice.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lett. a) e b), l'IVASS potrà procedere all'invito degli operatori economici iscritti nell'elenco, selezionati secondo i criteri indicati nel presente regolamento e degli ulteriori operatori individuati a seguito di indagini di mercato. La modalità da ultimo indicata è utilizzata anche nelle ipotesi di cui al comma 2, lett. c).
4. Dall'iscrizione nell'elenco dei fornitori non deriva per gli operatori economici alcun diritto o legittima aspettativa in ordine all'affidamento di appalti né all'invito alle procedure di selezione per le quali si faccia ricorso all'elenco medesimo. L'iscrizione non costituisce titolo di preferenza ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alle procedure per le quali non si faccia ricorso all'elenco dei fornitori.

### **Art. 3**

#### **Gestione dell'elenco**

1. La gestione dell'elenco e le procedure di affidamento indette con l'utilizzo dello stesso saranno svolte in via telematica mediante il Portale appalti dell'IVASS (<https://portaleappalti.ivass.it>, nel prosieguo "Portale").

### **Art. 4**

#### **Articolazione dell'elenco dei fornitori**

1. L'elenco, unico per tutto il territorio nazionale, è suddiviso in categorie merceologiche e relative sotto categorie. Le categorie merceologiche e le relative sottocategorie sono riportate nell'Allegato 1 del presente Regolamento.

2. L'iscrizione all'elenco può effettuarsi in relazione a singole categorie e/o a sottocategorie merceologiche e, all'interno di ciascuna di esse, per classi di importo.
3. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:
  - Classe 1: inferiore alla soglia dell'affidamento diretto di cui all'art. 36 del codice appalti;
  - Classe 2: superiore alla soglia dell'affidamento diretto di cui all'art. 36 del codice appalti e fino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del medesimo codice.

### **Art. 5**

#### **Soggetti ammessi all'iscrizione nell'elenco dei fornitori**

1. All'elenco dei fornitori possono essere iscritti tutti gli operatori economici di cui agli articoli 45 e 46 del Codice che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 83 e 84 del medesimo codice.
2. All'elenco dei fornitori possono, inoltre, essere iscritti gli altri operatori economici comunque ammessi a partecipare, ai sensi del Codice o da altre leggi, alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 1.

### **Art. 6**

#### **Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei fornitori**

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'elenco dei fornitori gli operatori economici che, ai sensi del codice appalti, dispongono dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento e per la stipula di contratti pubblici di forniture e servizi.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori gli operatori economici dovranno:
  - non trovarsi in alcuna delle circostanze che, ai sensi dell'art. 80 del Codice, determinano l'esclusione del concorrente dalla partecipazione a una procedura d'appalto (nel prosieguo "requisiti generali");
  - essere iscritti nel Registro Unico delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione ovvero nei registri/albi dei competenti ordini professionali qualora le prestazioni relative alla categoria merceologica per cui viene richiesta l'iscrizione siano riservate a una determinata professione (nel prosieguo "requisiti di idoneità professionale").

- fornire idonee referenze bancarie comprovate con dichiarazione di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE. Se l'operatore richiedente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Istituto.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, gli operatori economici dovranno indicare, ove posseduti e ove pertinenti in relazione alla categoria e sottocategoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione, i seguenti dati relativi ai requisiti speciali richiesti:
    - a) il fatturato globale, realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi antecedenti alla data della richiesta di iscrizione, per i quali sia scaduto il termine per l'approvazione del bilancio;
    - b) il fatturato specifico riferito alla categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione e realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi antecedenti alla data della richiesta di iscrizione, per i quali sia scaduto il termine per l'approvazione del bilancio;
    - c) il possesso di certificazioni, in corso di validità, rilasciate da organismi accreditati;
    - d) eventuali ulteriori informazioni richieste in relazione alla categoria o sottocategoria merceologica per la quale si presenta la domanda di iscrizione (ad esempio organico medio, struttura organizzativa, etc.).
  4. In relazione a ciascuna categoria merceologica per la quale richiede l'iscrizione, il fornitore dovrà indicare altresì la relativa fascia di importo di interesse; tale indicazione verrà utilizzata ai fini dell'individuazione degli operatori da invitare alle singole procedure di affidamento.
  5. Ciascun operatore economico attesta il possesso dei requisiti indicati nel presente articolo unitamente alla veridicità dei dati e delle informazioni inserite nella domanda di iscrizione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con le modalità previste dal portale.
  6. Il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione dovrà permanere per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco; qualunque evento che incida sul possesso dei predetti requisiti dovrà essere comunicato all'Istituto, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, entro 15 giorni dalla verifica dello stesso, con le modalità di cui all'art. 14.

## **Art. 7**

### **Domanda di iscrizione**

1. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori avviene su domanda degli operatori economici interessati.
2. Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno presentare la domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori in relazione a una o più categorie merceologiche e sottocategorie, compilando le schede di iscrizione disponibili sul portale.

3. È vietata la contestuale iscrizione di un operatore economico per la medesima categoria merceologica a titolo individuale e quale componente di consorzi, GEIE e aggregazioni tra imprese.

#### **Art. 8**

##### **Procedura di iscrizione**

1. Le domande di iscrizione nell'elenco dei fornitori sono sottoposte a un esame preliminare al fine di verificarne la regolarità e completezza; qualora la domanda di iscrizione risulti irregolare o incompleta potrà essere richiesta all'operatore economico la regolarizzazione della stessa o la produzione di chiarimenti e/o integrazioni. Sono fatte salve le verifiche di cui all'art. 12.
2. Dopo la verifica della completezza e della regolarità delle domande di iscrizione, è disposta l'iscrizione nell'elenco, ove ne sussistano i presupposti.
3. Il termine di conclusione del procedimento di iscrizione è di 60 giorni e decorre dalla data di presentazione della domanda. La richiesta di regolarizzazione della domanda ovvero di chiarimenti e/o integrazioni sospende la decorrenza del termine.
4. L'IVASS comunica l'esito dell'istruttoria sulla domanda di iscrizione specificando, in caso di esito negativo, i motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 9.

#### **Art. 9**

##### **Diniego dell'iscrizione**

1. La domanda di iscrizione non sarà accolta nei seguenti casi:
  - a) documentazione non aggiornata;
  - b) l'attività per la quale si chiede l'iscrizione non risulta fra quelle indicate nel certificato d'iscrizione alla CCIAA;
  - c) mancata dimostrazione di quanto dichiarato in esito alle verifiche di cui all'art. 12.
  - d) sospensione o cancellazione dall'ordine professionale e/o registri di impresa;
  - e) ricorrenza di una o più casistiche previste dall'art. 80 del codice.

#### **Art. 10**

##### **Estensione dell'iscrizione**

1. L'operatore economico iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie merceologiche e sotto categorie dell'elenco per le quali possenga i requisiti.
2. A tal fine l'operatore economico dovrà presentare apposita richiesta contenente l'indicazione delle ulteriori categorie merceologiche per le quali si chiede l'estensione.

3. L'IVASS procederà alle verifiche di cui all'art. 8.

#### **Art. 11**

##### **Durata dell'iscrizione e rinnovo**

1. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, singolarmente per ogni categoria merceologica e sottocategoria, è valida per dodici mesi, decorrenti dalla data dell'iscrizione.
2. Al fine di assicurare la continuità delle iscrizioni in scadenza, l'operatore economico, almeno quindici giorni prima della scadenza, ne chiede il rinnovo, dichiarando la permanenza dei requisiti di iscrizione e indicando altresì le categorie merceologiche e sottocategorie per le quali si intende rinnovare l'iscrizione. In tal caso, l'iscrizione si intenderà prorogata fino all'esito dell'istruttoria sulla domanda medesima.
3. Se la domanda di rinnovo è presentata oltre il termine di cui al precedente comma 2, e comunque prima del termine di scadenza dell'iscrizione stessa, allo scadere del termine di validità dell'iscrizione, la stessa viene sospesa fino all'esito dell'istruttoria, che comunque deve essere completata nel termine indicato all'art. 8.
4. L'operatore economico, che alla scadenza del termine di validità di dodici mesi di cui al comma 1 non abbia presentato domanda di rinnovo, verrà cancellato d'ufficio dall'elenco dei fornitori per le categorie merceologiche e sottocategorie in scadenza. Il medesimo operatore economico potrà comunque chiedere una nuova iscrizione presentando domanda ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

#### **Art. 12**

##### **Verifiche sul possesso dei requisiti**

1. L'IVASS, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori o del mantenimento della stessa:
  - a) procederà al controllo sul possesso dei requisiti generali, speciali e di idoneità professionale dichiarati al momento dell'iscrizione, del suo rinnovo, dell'estensione, con riferimento a un campione di operatori iscritti, individuati mediante un meccanismo casuale;
  - b) terrà conto degli esiti della verifica del possesso dei requisiti generali, speciali e di idoneità professionale in capo all'operatore economico iscritto all'elenco, effettuata in occasione dell'aggiudicazione delle singole procedure.
2. Resta ferma la facoltà di procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti generali, speciali e di idoneità professionale risultanti dalle dichiarazioni rese dagli operatori economici.

3. Nel caso in cui dai controlli effettuati l'operatore economico non risulti in possesso dei requisiti dichiarati (falsa dichiarazione) si provvederà alla cancellazione dall'elenco dei fornitori e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

### **Art. 13**

#### **Cause di sospensione e di cancellazione**

1. L'IVASS si riserva la facoltà di sospendere l'iscrizione degli operatori economici nei seguenti casi:
  - a. mancata presentazione, nel termine di dieci giorni dalla richiesta dell'IVASS, della documentazione per la verifica del possesso dei requisiti;
  - b. mancata comunicazione, nel termine di dieci giorni, della modifica dei dati forniti ovvero delle circostanze che possano determinare la perdita dei requisiti generali, speciali e di idoneità professionale.
2. La sospensione avrà una durata massima di sessanta giorni, decorsi i quali l'IVASS provvederà alla cancellazione dell'operatore economico dall'elenco. L'operatore economico sospeso non potrà essere invitato ad alcuna procedura di affidamento.
3. L'IVASS procede alla cancellazione degli operatori economici dall'elenco nei seguenti casi:
  - a. richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico;
  - b. cessazione di attività, cancellazione dal registro delle imprese o da albi professionali;
  - c. mancanza o perdita dei requisiti generali, speciali e di idoneità professionale;
  - d. mancata presentazione di offerte, a seguito di invito a una procedura di cui all'art. 1 per almeno tre volte, anche non consecutive, nel corso di un biennio di iscrizione;
  - e. non veridicità delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, speciali e di idoneità professionale a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 12;
  - f. superamento della durata massima di 60 giorni prevista per la sospensione dell'iscrizione;
  - g. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato.
4. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, l'operatore economico cancellato dall'elenco dei fornitori potrà presentare una nuova domanda di iscrizione:
  - a. sin dal giorno successivo alla data del provvedimento di cancellazione, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del precedente comma 3;
  - b. trascorsi dodici mesi dalla data del provvedimento di cancellazione, nei casi previsti dalle lettere c), d), e), f) e g) del precedente comma 3;
5. La sospensione o la cancellazione dall'elenco previste dal presente articolo verranno disposte, previo contraddittorio con l'operatore economico, con provvedimento motivato e comunicato all'interessato.

6. Nei casi in cui è prevista la cancellazione, il mancato riscontro alla richiesta di controdeduzioni nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione determina la cancellazione dall'elenco.
7. Restano salvi i casi di sospensione e cancellazione previsti dall'art. 11.

#### **Art. 14**

#### **Aggiornamento dell'iscrizione**

1. La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta in carico all'operatore economico che vi provvede accedendo all'area riservata attraverso le proprie credenziali di accesso. Il mancato adempimento comporta le conseguenze di cui all'art. 13.
2. l'IVASS è esonerato da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni trasmesse, nonché dall'onere di segnalazione di eventuali variazioni.
3. Qualora all'operatore economico iscritto subentri altro operatore a seguito di fusione, scissione, cessione o affitto di azienda o ramo d'azienda, il subentrante dovrà presentare richiesta di nuova iscrizione all'elenco ai sensi dell'art. 7. L'IVASS si riserva, altresì, il diritto di richiedere all'operatore economico una nuova iscrizione in tutte le ulteriori ipotesi di modifica soggettiva.

#### **Art. 15**

#### **Selezione degli operatori economici iscritti da invitare alle procedure di affidamento**

1. Il numero degli operatori da invitare alle procedure di cui all'art. 1 è definito nel rispetto dell'art. 36 del Codice e tenendo conto delle esigenze connesse con la specifica procedura da avviare.
2. Le operazioni di individuazione degli operatori da invitare alle procedure avverranno con l'ausilio di specifiche funzionalità del Portale e sulla base delle informazioni fornite dagli operatori economici al momento dell'iscrizione al Portale stesso.
3. Resta ferma la facoltà dell'IVASS di selezionare, ai fini della partecipazione alle singole procedure di affidamento, operatori economici sulla base di un fatturato specifico minimo.
4. Resta ferma la facoltà dell'IVASS di richiedere ulteriori requisiti speciali per la partecipazione alle singole procedure di affidamento in relazione all'oggetto del contratto.
5. Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, gli operatori economici da invitare saranno individuati, eventualmente tramite sorteggio, tra quelli iscritti nell'elenco e non sospesi, in modo da assicurare la coerenza tra le caratteristiche dell'appalto e le capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali degli operatori.

## **Art. 16**

### **Trattamento dei dati**

1. In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, l'Istituto effettua il trattamento dei dati personali forniti per l'iscrizione all'elenco dei fornitori esclusivamente per le finalità connesse con le attività disciplinate dal presente Regolamento. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di iscrizione nell'elenco.
2. Qualora vengano acquisiti anche dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, le fonti normative che ne legittimano il trattamento sono la normativa europea e nazionale in materia di privacy.
3. I dati sono conservati in formato digitale o su supporto cartaceo; il trattamento è effettuato con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché a evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.
4. I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali le informazioni sono state raccolte.
5. I dati non saranno diffusi all'esterno e potranno essere comunicati a terzi nei soli casi previsti da norme di legge o di regolamento ovvero, limitatamente alle comunicazioni fatte a soggetti pubblici non economici, quando ciò sia necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.
6. Possono venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento, nominato dal Titolare del trattamento e gli addetti del Servizio Gestione Risorse autorizzati al trattamento.
7. I soggetti interessati possono esercitare nei confronti del Titolare del trattamento (IVASS, Servizio Gestione Risorse, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma), il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità e le modalità del trattamento, il diritto di fare, aggiornare, rettificare o integrare i dati nonché di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento.

## **Art. 17**

### **Responsabile del procedimento**

1. Per le attività legate alla formazione e alla tenuta dell'elenco dei fornitori, Responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Gestione Risorse, salvo delega.

### **Art. 18**

#### **Norma transitoria**

1. Dell' istituzione dell'elenco, verrà data informativa con la pubblicazione di un avviso sul sito internet e sul portale Appalti dell'IVASS.
2. In fase di primo avvio dell'elenco e con riferimento alle domande di iscrizione presentate fino alla data del 30 giugno 2020, in deroga al termine ordinario di 60 giorni di cui all'art. 8 del presente Regolamento, il procedimento di iscrizione potrà concludersi nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell'operatore economico.

### **Art. 19**

#### **Foro competente**

1. Il foro competente per le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento e all'iscrizione e permanenza nell'elenco dei fornitori è il foro di Roma.

### **Art. 20**

#### **Pubblicazione ed entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, unitamente all'allegato che ne costituisce parte integrante, verrà pubblicato sul sito Internet e sul Portale appalti dell'IVASS.
2. Eventuali modifiche al presente Regolamento verranno rese note agli operatori economici mediante pubblicazione di uno specifico avviso sul sito Internet e sul Portale appalti dell'IVASS.
3. Il Regolamento entra in vigore a partire dal 2 gennaio 2020.

## **CATEGORIE MERCEOLOGICHE**

### **1. ALIMENTI, RISTORAZIONE E BUONI PASTO**

- 1.1 Servizi di catering
- 1.2 Servizi e fornitura di buoni pasto
- 1.3 Servizi di distributori automatici di acqua, bevande e alimenti

### **2. ARREDI E COMPLEMENTI**

- 2.1 Mobili per ufficio
- 2.2 Complementi di arredo per ufficio
- 2.3 Elettrodomestici

### **3. ATTREZZATURE DI SICUREZZA**

- 3.1 Attrezzature di sicurezza, impianto antincendio e difesa
- 3.2 Apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici
- 3.3 Servizi per la prevenzione e sicurezza del lavoro

### **4. EDITORIA, EVENTI E COMUNICAZIONE**

- 4.1 Stampati (libri, riviste specializzate, libri contabili, registri, quotidiani, periodici settimanali)
- 4.2 Servizi di stampa e grafica
- 4.3 Servizi di interpretariato, traduzioni, trascrizioni e registrazioni
- 4.4 Servizi di organizzazione di convegni e concorsi
- 4.5 Servizi di organizzazione eventi

### **5. ENERGIA E CARBURANTI**

- 5.1 Fornitura di gas
- 5.2 Fornitura di energia elettrica

## **6. GESTIONE DEGLI IMMOBILI**

- 6.1 Servizi di raccolta dei rifiuti, di pulizia e igiene ambientale
- 6.2 Servizi di manutenzione impianti
- 6.3 Servizi di vigilanza privata
- 6.4 Servizi di accoglienza
- 6.5 Servizi di giardinaggio

## **7. INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER L'UFFICIO**

- 7.1 Apparati e dispositivi di telecomunicazione e networking
- 7.2 Servizio di assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature
- 7.3 Abbonamenti a servizi di informazione e banche dati
- 7.4 Fornitura e realizzazione di software
- 7.5 Fornitura di macchine per ufficio e servizi connessi
- 7.6 Sistemi di memorizzazione e backup
- 7.7 Servizi per *l'Information & Communication Technology*
- 7.8 *Computer e tablet*
- 7.9 Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione

## **8. PRODOTTI, MATERIALI E CONSUMABILI**

- 8.1 Cancelleria
- 8.2 Carta
- 8.3 Consumabili da copia/stampa
- 8.4 Materiale elettrico
- 8.5 Altri materiali consumabili

## **9. SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA P.A.**

- 9.1 Servizi di trasposto e di logistica
- 9.2 Servizi giuridici, di *marketing* e di consulenza
- 9.3 Servizi di formazione e aggiornamento del personale
- 9.4 Servizi bancari e assicurativi
- 9.5 Servizi postali
- 9.6 Servizi di telecomunicazione
- 9.7 Servizi di prenotazione e di agenzie di viaggio